

Gazzetta ufficiale

C 434

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

4 dicembre 2014

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 434/01 Tassi di cambio dell'euro 1

Corte dei conti

2014/C 434/02 Relazione speciale n. 17/2014 «L'iniziativa "centri di eccellenza" dell'UE è in grado di contribuire efficacemente ad attenuare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari provenienti da aree esterne all'UE?» 2

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 434/03 Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) 3

IT

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 434/04	Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell'atto di cui al punto 1j dell'allegato XV dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato] (regolamento generale di esenzione per categoria)	5
2014/C 434/05	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	7

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2014/C 434/06	Bando di concorso generale	8
---------------	----------------------------------	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2014/C 434/07	Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd.	9
---------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2014/C 434/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7403 — CSSC Investment / Wärtzilä Dutch Holding / Wärtzilä Switzerland) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

3 dicembre 2014

(2014/C 434/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2331	CAD	dollari canadesi	1,4034
JPY	yen giapponesi	147,20	HKD	dollari di Hong Kong	9,5597
DKK	corone danesi	7,4411	NZD	dollari neozelandesi	1,5884
GBP	sterline inglesi	0,78620	SGD	dollari di Singapore	1,6149
SEK	corone svedesi	9,2713	KRW	won sudcoreani	1 373,85
CHF	franchi svizzeri	1,2032	ZAR	rand sudafricani	13,7793
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,5752
NOK	corone norvegesi	8,6560	HRK	kuna croata	7,6755
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 167,74
CZK	corone ceche	27,623	MYR	ringgit malese	4,2505
HUF	fiorini ungheresi	306,72	PHP	peso filippino	55,018
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	65,3750
PLN	zloty polacchi	4,1598	THB	baht thailandese	40,511
RON	leu rumeni	4,4268	BRL	real brasiliano	3,1534
TRY	lire turche	2,7572	MXN	peso messicano	17,3620
AUD	dollari australiani	1,4620	INR	rupia indiana	76,2179

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 17/2014 «L'iniziativa “centri di eccellenza” dell'UE è in grado di contribuire efficacemente ad attenuare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari provenienti da aree esterne all'UE?»

(2014/C 434/02)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 17/2014 «L'iniziativa “centri di eccellenza” dell'UE è in grado di contribuire efficacemente ad attenuare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari provenienti da aree esterne all'UE?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<http://www.eca.europa.eu>

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Corte dei conti europea
Pubblicazioni (PUB)
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUSSEMBURGO

Tel. +352 4398-1
E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU Bookshop.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2014/C 434/03)

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

ESTONIA

in sostituzione dell'elenco pubblicato sulla GU C 57 del 28.2.2014

A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all'ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica, cioè EUR 78.

In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18.

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7.

GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.

GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.

GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.

GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.

⁽¹⁾ Vedere l'elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.

GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.

GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.

GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 1.

GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.

GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell'atto di cui al punto 1j dell'allegato XV dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato] (regolamento generale di esenzione per categoria)

(2014/C 434/04)

PARTE I

Riferimento dell'aiuto	GBER 12/2014/R&D&I	
Stato EFTA	Norvegia	
Numero di riferimento dello Stato EFTA		
Regione	Denominazione della regione	Status dell'aiuto a finalità regionale
Autorità che concede l'aiuto	Denominazione	Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond «FHF» (Fondo di ricerca norvegese sui prodotti della pesca)
	Indirizzo postale	Universitetsgaten 10 PO Box 6921 St.Olavs plass N-0130 Oslo NORVEGIA
	Indirizzo internet	http://www.fhf.no/
Titolo della misura di aiuto	«Prosjekt i bedrift» (Progetti settoriali integrati)	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)	L'FHF è finanziato mediante una tassa sulle esportazioni di pesce introdotta con la legge norvegese n. 68 del 7 luglio 2000 e i relativi regolamenti di attuazione. Il ministero del Commercio, dell'industria e della pesca ne stabilisce lo stanziamento annuo. Negli ultimi anni (2010-2013) i suoi introiti sono stati di 167–185 milioni di NOK l'anno. Il Consiglio di amministrazione del Fondo ha deciso di introdurre un regime di finanziamento per sostenere la R&S a favore delle imprese. Il regime è stato approvato dal ministero del Commercio, dell'industria e della pesca.	
Link al testo integrale della misura di aiuto	http://www.fhf.no/ /Progetti settoriali integrati / (Le pagine internet dell'FHF sono in rifacimento e l'indirizzo completo non è ancora disponibile. Si prevede che sia pubblicato entro il 1° ottobre 2014.)	
Tipo di misura	<input checked="" type="checkbox"/> Regime	Progetti settoriali integrati è un nuovo regime generale per la concessione di sovvenzioni di RSI alle imprese commerciali.
Durata	<input checked="" type="checkbox"/> Regime	dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2018
Settori economici interessati	<input checked="" type="checkbox"/> Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Nell'ambito del regime saranno concesse sovvenzioni alle imprese in tutti i settori economici che possono effettuare attività di RSI pertinenti per il settore della pesca.
Tipo di beneficiario	<input checked="" type="checkbox"/> PMI	
	<input checked="" type="checkbox"/> Grande impresa	

Dotazione	Importo totale annuo della dotazione prevista del regime	La dotazione di bilancio annua sarà inferiore a 50 milioni di NOK. Per il resto del 2014 la dotazione ammonterà a 10 milioni di NOK circa.
Strumento di aiuto	<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione/Contributo in conto interessi Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione: <input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione Il regime prevede sovvenzioni <input type="checkbox"/> Prestito <input type="checkbox"/> Garanzia <input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale <input type="checkbox"/> Misura per il finanziamento del rischio	

PARTE II

Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in %	Maggiorazione PMI in %	
Aiuti alle attività di RSI pertinenti per il settore della pesca. Il regime sarà attuato in base agli articoli 25, 26, 27 e 28 del regolamento generale di esenzione per categoria	L'obiettivo è sviluppare ulteriormente il settore della pesca mediante nuove conoscenze e tecnologie, allo scopo di aumentare la produttività e salvaguardare l'ambiente e le risorse marine.	100 %	35 %	
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 25-30)	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25)	<input checked="" type="checkbox"/> Ricerca fondamentale (art. 25, par. 2, lettera a))	100 %	
		<input checked="" type="checkbox"/> Ricerca industriale (art. 25, par. 2, lettera b))	50 %	30 %
		<input checked="" type="checkbox"/> Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lettera c))	25 %	35 %
		<input checked="" type="checkbox"/> Studi di fattibilità (art. 25, par. 2, lettera d))	50 %	20 %
	<input checked="" type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26)	50 %		
	<input checked="" type="checkbox"/> Aiuti ai poli d'innovazione (art. 27)	50 %		
	<input checked="" type="checkbox"/> Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28)	50 %		

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2014/C 434/05)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:	10.9.2014
Numero dell'aiuto:	74316
Numero della decisione:	322/14/COL
Stato EFTA:	Norvegia
Titolo:	Modifica del sistema impositivo speciale della Norvegia per la navigazione in relazione alla responsabilità in solido per gli obblighi del datore di lavoro
Base giuridica:	Articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE
Tipo di misura:	Regime di aiuto
Obiettivo:	Promozione del settore marittimo
Forma dell'aiuto:	Esenzione fiscale
Dotazione di bilancio:	n.a.
Durata:	Dall'esercizio 2014 fino alla rinotifica
Settore economico:	Trasporto marittimo
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:	Ministero delle Finanze P.O. Box 8008 Dep. N-0030 Oslo NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
(EPSO)**Bando di concorso generale**

(2014/C 434/06)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AST/134/14 — Assistenti (AST3) nel settore dei lavori parlamentari

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale **C 434 A del 4 dicembre 2014**.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO <http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd.

(2014/C 434/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. («Hangzhou Bioking» o «il produttore esportatore interessato») sarebbero oggetto di dumping e quindi causerebbero o contribuirebbero a determinare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 21 ottobre 2014 dalle società Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chimica Valenzana S.p.a. e Distillerie Mazzari S.p.a. («i denunzianti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di acido tartarico dell'Unione.

2. Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è l'acido tartarico, escluso l'acido D-(–)- tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea («il prodotto in esame»).

3. Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), fabbricato dalla società Hangzhou Bioking, attualmente classificabile al codice NC ex 2918 12 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

I denunzianti hanno determinato il valore normale delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base utilizzando il prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato: l'Argentina. L'asserzione di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione. Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

I denunzianti hanno dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato e fabbricato dal produttore esportatore interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dai denunzianti evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti nocivi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dal produttore esportatore interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping sulle importazioni abbia arrecato o contribuito ad arrecare un pregiudizio all'industria dell'UE. In caso affermativo nel corso dell'inchiesta si valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1. Procedura di determinazione del dumping

Il produttore esportatore ⁽¹⁾ interessato è invitato a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1. Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari al produttore esportatore interessato e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.1.1.1. Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni riportate sotto al punto 5.1.1.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione deve selezionare un idoneo paese terzo ad economia di mercato. La Commissione ha scelto in via provvisoria l'Argentina, dato che tale paese era stato selezionato in indagini precedenti riguardanti lo stesso prodotto e lo stesso paese. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, tra gli altri fornitori dell'Unione a economia di mercato vi sono l'Australia, il Brasile e il Cile. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame venga prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame.

5.1.1.2. Trattamento del produttore esportatore interessato del paese interessato non retto da un'economia di mercato

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base il produttore esportatore interessato, qualora ritenga che nel suo caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, può presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il TEM sarà accordato se dalla valutazione della richiesta risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base ⁽²⁾. Il margine di dumping del produttore esportatore interessato al quale è eventualmente accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il suo valore normale e i suoi prezzi all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

La Commissione invierà un modulo di domanda TEM al produttore esportatore interessato e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Qualora decida di chiedere il TEM, il produttore esportatore interessato dovrà rinviare il modulo TEM debitamente compilato entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo indicazione contraria.

5.1.2. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dal produttore esportatore interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

⁽¹⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

⁽²⁾ Il produttore esportatore deve dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità e applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

⁽³⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dal produttore esportatore. Gli importatori collegati al produttore esportatore devono compilare il questionario dell'allegato destinato a tale produttore esportatore. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possieda, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽⁴⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (mettendosi in contatto con la Commissione tramite i recapiti riportati al punto 5.6.). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.4. **Altre comunicazioni scritte**

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo altrimenti disposto, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.5. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che dichiara esplicitamente a) di autorizzare la Commissione a utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i loro diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate possono non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Si invitano le parti interessate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, allegando le copie scannerizzate di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o inviato per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e garantire che l'indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda il ricorso all'invio per posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le sopraindicate istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-AD614-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-AD614-TARTARIC-INJURY@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra loro e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore va motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio:

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/#_hearing-officer

8. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO

<input type="checkbox"/>	Versione «a diffusione limitata» ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione «consultabile da tutte le parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)	

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING CONCERNENTE LE IMPORTAZIONI DI ACIDO TARTARICO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E PRODOTTO DA HANGZHOU BIKING BIOCHEMICAL ENGINEERING CO. LTD

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è stato elaborato per assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni richieste per il campionamento di cui punto 5.1.2. dell'avviso di apertura.

La versione «a diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale della società in EUR nonché il fatturato e il peso o volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2014, di acido tartarico quale definito nell'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume utilizzata.

	Quantitativo in chilogrammi (kg)	Valore in EUR
Fatturato totale della società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto in esame		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese del prodotto in esame corrispondente ai prodotti fabbricati dalla società Hangzhou Biking Biochemical Engineering Co. Ltd		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società viene selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei propri locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e qualifica del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7403 — CSSC Investment / Wärtsilä Dutch Holding / Wärtsilä Switzerland)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 434/08)

1. In data 26 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese China State Shipbuilding Corporation («CSSC», Repubblica popolare cinese), controllata in ultima istanza dallo Stato cinese, e Wärtsilä Corporation («Wärtsilä», Finlandia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Wärtsilä Switzerland Ltd. («WCH», Svizzera) mediante acquisto di quote. Attualmente WCH è sotto il controllo esclusivo di Wärtsilä.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CSSC: CSSC è la società madre di uno dei principali conglomerati cinesi del settore delle costruzioni navali (il gruppo CSSC), che gestisce diversi cantieri, fabbricanti di attrezzature marittime, istituti di ricerca e imprese collegate al settore delle costruzioni navali, nonché attività nei settori aerospaziale, delle costruzioni, dell'energia, petrolchimico, dell'ingegneria idraulica, della tutela ambientale, metallurgico, ferroviario e dell'industria leggera,
- Wärtsilä: Wärtsilä è la società madre del gruppo Wärtsilä, che opera nella fornitura di soluzioni energetiche relative al ciclo di vita per i mercati dei settori navale ed energetico. Il gruppo Wärtsilä fornisce propulsori navali a costruttori, proprietari e operatori di navi e impianti offshore. Oltre a gestire a livello mondiale una rete di assistenza ai clienti in ogni fase del ciclo di vita dei macchinari navali, il gruppo opera nella fornitura e nella gestione di impianti per la produzione decentrata di energia e nella prestazione della relativa assistenza per l'intero ciclo di vita,
- WCH: WCH opera nello sviluppo di tecnologie per i motori marini a due tempi lenti e nella concessione delle relative licenze.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7403 — CSSC Investment / Wärtsilä Dutch Holding / Wärtsilä Switzerland, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT